

Civile Sent. Sez. 5 Num. 16536 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: DE ROSA MARIA LUISA
Data pubblicazione: 27/05/2026

accertamento imposte redditi -
proventi da fatti illeciti - gestore
occulto - società di fatto - art. 14 l.
537/1993 - incendio doloso - doppia
conforme - decreto di archiviazione
penale - delega di firma - motivazione
apparente - onere della prova

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26072/2016 R.G. proposto da:

VITAGLIANO PASQUALE, rappresentato e difeso dall'Avvocato Lelio Della Pietra.

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 3850/2016, depositata in data 27 aprile 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2026 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa.

Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udita l'Avvocatura generale dello Stato, in persona dell'Avvocato dello Stato dott. Ugo Montanaro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. In data 15.10.2013, veniva consegnato al sig. Pasquale Vitagliano il p.v.c. n. 1035/2013, redatto dalla GdF – Compagnia di Latisana (UD) e riferito all'anno d'imposta 2007. In tale p.v.c. veniva contestata, a carico del contribuente, la presunta realizzazione di redditi non dichiarati in tale annualità, derivanti da asseriti proventi illeciti. Richiamando il contenuto del p.v.c. di cui si discorre, in data 18.12.2013, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Avellino – Ufficio Controlli notificava al contribuente l'avviso di accertamento n. TFK010102935, con riferimento all'anno d'imposta 2007 ed ai fini IRPEF. Con tale atto impositivo, l'Ufficio contestava l'omessa dichiarazione dei redditi per l'annualità in contestazione e procedeva ad accertare la presunta realizzazione di un reddito di euro 110.745,00, proveniente da un'asserita attività illecita e derivante da un frazionamento della somma di euro 424.753,00, relativa ad un indennizzo assicurativo ricevuto dalla società Fashion Store S.r.l., dalla quale la società contribuente era stata ritenuta referente per danni da incendio (considerato fraudolento). Conseguentemente, l'Ufficio recuperava integralmente l'importo di cui sopra a tassazione, considerandolo quale reddito diverso ai sensi dell'art. 6, primo comma, lett. f), d.P.R. n. 600/1973, e richiedeva alla società contribuente il pagamento di una maggiore IRPEF di euro 40.790,00, di una maggiore Addizionale Regionale IRPEF di euro 1.550,00 e di una maggiore Addizionale Comunale IRPEF di euro 554,00, oltre ad interessi e sanzioni.

2. Conclusosi negativamente il procedimento di adesione intrapreso dalla società contribuente con apposita istanza, avverso l'avviso di accertamento di cui sopra, la società stessa proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Avellino; si costituiva in giudizio anche l'Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3. La C.t.p. di Avellino, con sentenza n. 1002/2014, rigettava il ricorso della società contribuente.

4. Contro tale decisione proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituiva in giudizio anche l'Ufficio, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia di primo grado.

5. La C.t.r. della Campania, con sentenza n. 3850/2016, depositata in data 27 aprile 2016, rigettava l'appello della società contribuente.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad otto motivi. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 7 maggio 2026.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione ed errata interpretazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 36, D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l'*error in iudicando* nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha rigettato l'appello proposto dalla società e ha confermato la pronuncia di prime cure senza correttamente esaminare tutte le eccezioni sollevate dalla società medesima nella propria impugnazione; in altri termini, la C.t.r. ha in parte ignorato ed in parte erroneamente rigettato il gravame con una serie di apodittiche affermazioni, motivando le proprie argomentazioni mutuando il contenuto delle controdeduzioni prodotte dall'Ufficio obliterando del tutto la valutazione delle deduzioni di controparte.

Il motivo, con cui il ricorrente sostiene che la C.t.r. ha rigettato l'appello con una motivazione meramente apparente, mutuata acriticamente dalle controdeduzioni dell'Ufficio, senza un'autonoma valutazione delle censure mosse dal contribuente, è infondato.

1.1. Costituisce principio giurisprudenziale (Cass. 32224 dell'11/12/2025) quello secondo cui quella per relationem non è una motivazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

inesistente, ma richiede il rispetto di alcune regole. Invero, la motivazione per relationem è quella che rinvia non già ad una sentenza quale "precedente" in controversia diversa ed analoga, bensì ad un atto dello stesso processo - sia questo un atto di parte, una c.t.u., la sentenza impugnata o una diversa pronuncia - e che si caratterizza perché ne recepisce le conclusioni, anche senza ripeterne il ragionamento logico, potendo riguardare anche i fatti (mentre la nozione tecnica di "precedente" attiene allo stretto diritto). Una siffatta tecnica motivazionale, tuttavia, impone di assicurare che il decisum sia il risultato dell'attività critica del giudice. Si può partire dall'ormai acquisita argomentazione logica secondo cui un mero rinvio alle considerazioni sviluppate in un precedente atto processuale non sta a significare che, a monte, non ci sia stata un'autonoma valutazione, ma vuol dire solo che il giudice ha inteso realizzare una economia di scrittura, che non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio. In altri termini, se il giudice giunge alle medesime conclusioni di un precedente atto processuale, non si vede perché dovrebbe essere costretto a ripetere cose già note, così replicando inutilmente un'attività di mera scritturazione. La regola generale, dunque, deve essere che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale può ben riprodurre il - o rinviare al - contenuto di un atto diverso, di provenienza di un altro giudice, delle parti o di terzi, purché le ragioni della decisione siano chiare ed attribuibili al risultato della valutazione del giudicante che le abbia "fatte proprie".

1.2. Di poi, a tacer del fatto che la doglianza andrebbe apprezzata non nella logica del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., ma in quella del n. 4 (essendo il vizio lamentato riconducibile, in astratto, all'ipotesi della motivazione apparente), deve rilevarsi che l'esame della sentenza impugnata evidenzia il sicuro rispetto del c.d. minimo costituzionale, apparendo il richiamo alle tesi sostenute dall'Ufficio non già il frutto di un'acritica adesione alle

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

prospettazioni di una delle parti, ma la conseguenza di una meditata condivisione delle formulate controdeduzioni.

2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione ed errata interpretazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 36, D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.», la società contribuente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso l'esame di un preciso fatto storico, costituito dalla circostanza che l'Ufficio aveva accertato a carico della società un presunto reddito derivante da proventi illeciti (in quanto aveva considerato doloso e fraudolento l'incendio al deposito di abbigliamento della Fashion Store S.r.l. e, quindi, illecito il relativo indennizzo percepito), non considerando come la dolosità dell'incendio fosse stata definitivamente esclusa in seguito a diverse pronunce assolutorie emesse dal Tribunale di Nola.

Il motivo è inammissibile.

2.1. Il ricorrente incorre in un'errata qualificazione del vizio denunciato. L'omessa o insufficiente valutazione di un documento o di una prova, come una sentenza penale, non integra il vizio di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio" di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., bensì, se del caso, un vizio di omessa pronuncia su un motivo di gravame o un vizio di motivazione. Come chiarito da questa Corte, il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia l'omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda e deve essere fatto valere ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 5017 del 6/03/2026).

2.2. Nel caso di specie, il ricorrente non lamenta l'omissione di un fatto storico principale o secondario, ma la mancata o errata valutazione, da parte del giudice di merito, di elementi probatori (le sentenze penali) che avrebbero dovuto, a suo dire, condurre a una diversa decisione. Tale doglianza attiene al merito della valutazione probatoria e, al più, avrebbe potuto essere censurata come vizio di motivazione (nei limiti del "minimo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

costituzionale") e non come omesso esame di un fatto decisivo. La confusione tra i due tipi di vizi, che hanno presupposti e conseguenze differenti, rende il motivo inammissibile.

2.3. Vieppiù che rileva l'applicazione, nella fattispecie, della previsione di cui all'art. 348 ter ultimo comma c.p.c., così come riformulato dal d.l. 22/6/2012, n. 83 conv. nella legge 11/8/2012, n. 143 che, per l'ipotesi di cd. doppia conforme, avendo il giudice di appello confermato la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso del contribuente, sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto a sostegno della sentenza di primo grado, preclude la deducibilità in sede di legittimità del vizio di cui al n. 5 dell'art. 360, primo comma cod. proc. civ.; il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.

Infine, dalla lettura del ricorso (pgg. 15 e ss) si evince che dell'asserita insussistenza di tale presunto reddito (derivante da proventi illeciti) era stata obliterata la valutazione sia dalla C.t.p. di Salerno che dalla C.t.r. conferma che si sovrappongono e confondono, già a partire dalla rubrica dichiaratamente ispirata al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., la censura relativa all'omessa pronuncia - che ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame - e quella di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. che, invece, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico.

3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione ed errata interpretazione dell'art. 14, quarto comma, L. n. 537/1993, e dell'art. 36,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

comma 34-*bis*, d.l. n. 223/2006, conv. dalla L. n. 248/2006, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l'*error in iudicando* nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha affermato che la somma di euro 110.745,00 non poteva essere ripresa a tassazione dall'Ufficio; in particolare, considerando che il presupposto di legge per l'imponibilità fiscale della predetta somma a carico della società contribuente era che tale somma fosse costituita da "proventi illeciti" e tenendo conto del fatto che tale unico presupposto (asserita percezione di proventi illeciti) non sussisteva e non sussiste (in quanto è stato del tutto escluso dal Tribunale di Nola, che ha concluso definitivamente per il disconoscimento della natura "dolosa" dell'incendio), la C.t.r. sarebbe dovuta giungere al convincimento in base al quale nessun provento illecito fosse stato effettivamente percepito dalla società contribuente e, men che meno, dal sig. Vitagliano (trattandosi nella specie di un indennizzo assicurativo percepito in seguito al danno da incendio "non doloso" subito).

Il motivo, con cui si sostiene che, essendo stata esclusa in sede penale la natura illecita del provento, verrebbe meno il presupposto stesso della tassazione, è infondato.

3.1. Va preliminarmente rilevato che non può trovare applicazione nel caso di specie il nuovo art. 21 *bis* D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. m), del D.L. 14 giugno 2024, n. 87 e rubricato "Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione", che così dispone, per quel che in questa sede interessa: «1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. La sentenza penale irrevocabile di cui al

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio».

Tale *ius superveniens*, sebbene applicabile anche ai casi, come quello per cui è causa, in cui la sentenza penale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 87 del 2024, purché, alla data di entrata in vigore del D.Lgs., sia ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria d'appello che ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti, rilevanti penalmente, dai quali egli sia stato irrevocabilmente assolto (Cass. n. 23570/2024), non può invece applicarsi con riguardo a sentenze penali di assoluzione emesse solo in esito ad udienza preliminare dal GUP, come quella che caratterizza il presente caso, anziché, come prescritto dalla norma, in seguito a giudizio dibattimentale (Cass. n. 26482/2024).

3.2. Nella fattispecie in esame, si è in presenza di un provvedimento di archiviazione non compreso nei provvedimenti indicati dalla disciplina modificativa per cui il provvedimento di archiviazione non ha automatica efficacia di giudicato nel processo tributario; in tema di processo tributario, il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p. non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell'art. 654 c.p.p. (Cass. n. 2095 del 31.01.2026; Cass. n. 16649 del 45.08.2020).

La C.t.r., pertanto, non ha violato alcuna norma nel procedere a una valutazione autonoma dei fatti.

4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione ed errata interpretazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 36, D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.», la società contribuente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha tralasciato di prendere in considerazione come, nel caso di specie, l'Ufficio aveva accertato a carico della società contribuente un presunto reddito in base alle risultanze di un p.v.c. della GdF di Latisana che, a sua volta, conteneva il richiamo ad una diversa "segnalazione della GdF di Afragola", la quale non era stata allegata all'accertamento, non era mai stata in precedenza notificata al contribuente, né tantomeno ne era stato riprodotto il contenuto essenziale nel p.v.c. della GdF di Udine o nel conseguente atto impositivo.

Il motivo, con il quale il ricorrente deduce nuovamente un omesso esame di fatto decisivo lamentando che la c.t.r. avrebbe omesso di considerare che l'avviso di accertamento si fondava su una "segnalazione della GdF" non allegata, è inammissibile.

Valgono le medesime considerazioni esposte per il secondo motivo sub 2. e ss.

La doglianza non attiene a un "fatto storico" omesso, ma alla presunta illegittimità dell'atto impositivo per violazione delle norme sulla motivazione (art. 42 del D.P.R. n. 600/1973). Tale censura andava proposta come violazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) o come nullità del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.). La non corretta qualificazione del vizio ne determina l'inammissibilità (Cass. n. 06/03/2026, n. 5017).

5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione ed errata interpretazione dell'art. 7, primo comma, L. n. 212/2000 e dell'art. 42, commi 2 e 3, d.P.R. 600/1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l'*error in iudicando* nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha evidenziato l'erroneità della tesi sostenuta dall'Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni prodotte durante la seconda fase processuale, secondo la quale non vi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sarebbe stato obbligo di allegazione della segnalazione della GdF di Afragola.

Il motivo, con cui ci si duole che l'Ufficio non abbia allegato all'avviso di accertamento la "segnalazione della GdF" in esso richiamata, è infondato.

5.1. Soccorre al riguardo l'individuazione delle molteplici funzioni assolte dalla motivazione dell'avviso di accertamento che questa Corte ha individuato in quella di garantire il diritto di difesa del contribuente, delimitando l'ambito delle ragioni deducibili dall'ufficio nella successiva fase processuale contenziosa, di consentire una corretta dialettica processuale, presupponendo l'onere di enunciare i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità, e la presenza di leggibili argomentazioni dell'atto amministrativo, contrapposte a quelle fondanti l'impugnazione, e, infine, di assicurare, in ossequio al principio costituzionale di buona amministrazione, un'azione amministrativa efficiente e congrua alle finalità della legge, permettendo di comprendere la ratio della decisione adottata (Cass. n. 22003/2014).

5.2. L'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il *quantum* dell'imposta e sia dato conto degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta e dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. n. 26431/2017).

5.3. Infine, l'accertamento e l'interpretazione dell'avviso d'accertamento, anche in ordine al contenuto integrato *per relationem* da atti richiamati e/o in esso riprodotti, come appunto il PVC, appartiene all'interpretazione, con giudizio di fatto, del giudice di merito sicchè siffatta interpretazione si

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

profila in questa sede inammissibile a meno che non si invochino la violazione di specifiche regole euristiche, in questo caso non puntualmente denunciata dal ricorso: cfr. Sez. L, Sentenza n. 19025 del 11/09/2007; Sez. L, Sentenza n. 17367 del 23/07/2010; Sez. L, Sentenza n. 7982 del 02/04/2013; Sez. 1, Ordinanza n. 5966 del 23/02/2022; Sez. L, Sentenza n. 7982 del 02/04/2013; Sez. 1, Sentenza n. 1602 del 24/01/2007).

Orbene, alla luce di quanto declinato, deve evidentemente ritenersi corretta la decisione della C.t.r. qui impugnata laddove ha ritenuto che l'Ufficio avesse pienamente assolto all'onere a suo carico.

6. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione ed errata interpretazione degli artt. 42, 38 e 41, d.P.R. n. 600/1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l'*error in iudicando* nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha stabilito che la sanzione di nullità dell'atto impositivo per mancanza della motivazione è espressamente prevista dalla legge (art. 42, d.P.R. n. 600/1973) e che l'indicazione, contenuta nell'accertamento, di aver emesso l'atto impositivo in base ad una errata norma di legge non applicabile nel caso di specie (art. 38, d.P.R. n. 600/1973), rappresenta una grave ed insanabile carenza di motivazione, in quanto non consente al contribuente destinatario dell'atto la comprensione dell'esatta normativa fiscale utilizzata, dei criteri adottati in sede di decisione e delle ragioni giuridiche poste a base dell'emissione del contestato avviso di accertamento.

Il motivo, con cui si eccepisce la nullità dell'atto impositivo per carenza di motivazione, derivante dall'erronea indicazione della norma applicabile, è infondato.

6.1. L'erronea indicazione di una disposizione di legge nell'avviso di accertamento non ne determina la nullità, qualora dall'atto sia comunque possibile evincere con chiarezza i presupposti di fatto e le ragioni

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

giuridiche della pretesa, in modo da consentire al contribuente l'esercizio del proprio diritto di difesa.

La pretesa dell'Ufficio si fondava su proventi illeciti non dichiarati, riconducibili a una fattispecie di accertamento su redditi omessi. Come sostenuto dalla difesa erariale, la base fattuale della pretesa era chiaramente esposta nell'atto, consentendo al contribuente di difendersi nel merito. Il ricorrente non ha dimostrato quale specifico e concreto pregiudizio al suo diritto di difesa sia derivato dalla citazione dell'art. 38 anziché dell'art. 41 del D.P.R. n. 600/1973. In assenza di tale prova, il vizio si risolve in una mera irregolarità formale, non invalidante.

7. Con il settimo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione ed errata interpretazione dell'art. 112, c.p.c., e dell'art. 36, D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.», la società contribuente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha tenuto in considerazione un fatto storico determinante, consistente nella circostanza che i militari verbalizzanti (GdF di Latisana), al momento del rilascio del p.v.c. del 15.10.2013, avevano individuato nell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Udine l'ufficio titolare del potere impositivo presso il quale rivolgersi nei successivi 60 giorni per proporre le proprie memorie difensive.

Il motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa nella fase pre-accertativa, per non aver potuto esercitare pienamente il contraddittorio preventivo, è infondato.

7.1. Invero, tale obbligo sussiste soltanto per i tributi armonizzati, non anche per quelli non armonizzati, per i quali non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo vincolo generalizzato, sicché esso ricorre soltanto per le ipotesi per le quali risulti specificamente sancito; secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, «in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini IRPEG ed IRAP, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale» (Cass. Sez. U, 09/12/2015, n. 24823 del 09/12/2015, in ambito di indagini cd. "a tavolino"); inoltre, questa Corte ha avuto anche modo di precisare che «in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto ad accertamenti fiscali, l'Amministrazione finanziaria non ha l'onere di comunicare preventivamente l'oggetto della verifica, atteso che nel procedimento tributario un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a pena d'invalidità dell'atto non sussiste al momento della raccolta delle informazioni e degli elementi di prova, ma solo, eventualmente e ove espressamente sancito, in una fase successiva, quando l'Amministrazione intenda adottare nei confronti di un contribuente, sulla base dei dati raccolti, un atto potenzialmente lesivo» (Cass. 28/12/2018, n. 33572; Cass. 09/07/2020, n. 14628 del 09/07/2020, secondo cui, in tema di procedimento tributario, l'obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale nell'ambito tributario, non investe l'attività di indagine e di acquisizione di elementi probatori, anche testimoniali, svolta dall'Amministrazione fiscale).

L'accertamento in esame, pur originando da un PVC, si qualifica come accertamento "a tavolino" in quanto basato sull'analisi di documentazione e informazioni già in possesso dell'Ufficio e la C.t.r. ha deciso correttamente.

8. Con l'ottavo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione ed errata interpretazione dell'art. 67, d.P.R. n. 600/1973, e dell'art. 163 (ex 127), d.P.R. n. 917/1986, TUIR, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l'*error in iudicando* nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., senza pronunciarsi sull'eccezione e dimostrata insussistenza del presupposto impositivo in seguito alle pronunce assolutorie emesse dal Tribunale di Nola, ha ritenuto insussistente l'eccezione duplicazione di imposta e ha ritenuto che il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contribuente avesse percepito l'importo accertato dall'Ufficio senza sottoporlo a tassazione; in altri termini, la C.t.r., pur riconoscendo che l'importo totale dell'indennizzo era stato inserito nel bilancio della società, ha ritenuto che tale importo non sarebbe stato assoggettato a tassazione, avendo avuto un risultato neutrale in capo alla società, in quanto compensatosi con le perdite societarie, negando, dunque, la denunciata duplicazione di imposta e ritenendo pacifico, pur in assenza di valide prove a sostegno, che l'importo attribuito al contribuente Vitagliano sarebbe stato da lui percepito in qualità di gestore di fatto della società.

Il motivo, con cui si contesta la sussistenza di una duplicazione di imposta e l'erronea attribuzione del reddito al ricorrente quale gestore di fatto, in assenza di prove, è infondato.

8.1. La questione della duplicazione d'imposta presuppone che il medesimo reddito sia stato tassato due volte e l'onere di provare tale circostanza grava sul contribuente ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.

La C.t.r. ha accertato in fatto che l'indennizzo assicurativo, pur percepito dalla società, non è stato da questa assoggettato a tassazione, in quanto utilizzato per neutralizzare contabilmente la perdita dei beni incendiati. La tassazione in capo al ricorrente riguarda invece la quota di quell'indennizzo che egli ha personalmente percepito come provento illecito, senza dichiararla. Non vi è quindi identità di soggetto e di presupposto impositivo. Per quanto attiene all'attribuzione del reddito al ricorrente quale gestore di fatto, si tratta di un accertamento in fatto, sorretto da elementi presuntivi (come emerso dalle indagini di polizia giudiziaria), la cui valutazione è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., vizio che, come detto, non è stato correttamente dedotto.

9. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Conseguentemente, ultronea si profila la disamina della istanza di sospensione.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 5.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* del medesimo art. 13, se dovuto.

Così decisa all'esito della pubblica udienza del 7 maggio 2026.

Il Consigliere estensore

Maria Luisa De Rosa

La Presidente

Roberta Crucitti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale